

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: USI CIVICI, CREDITO E CALAMITA NATURALI

DETERMINAZIONE

N. G16666 **del** 30/12/2016

Proposta n. 17451 **del** 17/11/2016

Oggetto:

USI CIVICI – Università Agraria di Nettuno. Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore dell'Ente, illegittimamente occupati dal signor Ludovisi Francesco.

OGGETTO: USI CIVICI – Università Agraria di Nettuno. Reintegra di terreni di demanio collettivo, in favore dell’Ente, illegittimamente occupati dal signor Ludovisi Francesco.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO
RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali;

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e ss. mm. ii., relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e ss. mm. ii., concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTI gli artt. 9 e 10 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 “Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno”;

VISTO il Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 332, concernente l’approvazione del regolamento per la esecuzione della Legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Regno;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento e la delega di funzioni amministrative statali alle Regioni;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Circolare 26 febbraio 2004, n. 2/T e la successiva Risoluzione n. 1/2006 prot. n. 18288 della Direzione Agenzia del Territorio;

VISTO l’art. 17 della L.R. 10/08/2016, n. 12, recante disposizioni in materia di proprietà collettiva e riqualificazione urbanistica-ambientale;

PREMESSO che:

- con istanza pervenuta in data 09 luglio 2013 ed acquisita al protocollo con il numero 2630667, il signor Francesco Ludovisi ha chiesto la legittimazione dell’occupazione dei terreni di demanio collettivo, siti in agro di Nettuno e censiti in Catasto al foglio n. 21, particelle n. 67, 68, 69 e 70 di complessivi mq. 73.380;
- con nota n. 2291/2013, pervenuta in data 09 ottobre 2013 ed assunta al protocollo con il n. 14054, l’U. A. di Nettuno, in ragione della mancanza del requisito di occupatore senza titolo in capo al signor Ludovisi Francesco, ex art. 9 L. 16 giugno 1927, n. 1766, ha trasmesso la Delibera di Deputazione Agraria del 28/09/2013, n. 33, con cui è stata formalizzata la richiesta di reintegra demaniale del fondo in questione nei confronti del signor Ludovisi Francesco, titolare fino al 2012 di un contratto di affitto scaduto in data 10 novembre 2012;
- con nota protocollo n. 45406 del 23 ottobre 2013, ritualmente ricevuta dall’U.A. di Nettuno e dal signor Ludovisi rispettivamente in data 28 e 30 ottobre 2013, nel prendere atto della documentazione trasmessa dall’Ente Agrario congiuntamente alla citata delibera n. 33/13, la Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ha comunicato il rigetto della istanza di legittimazione e l’avvio del conseguente procedimento di reintegra demaniale per carenza del requisito della ultradecennalità del possesso in capo allo stesso Ludovisi Francesco;
- con nota del 06/11/13, pervenuta in data 12 novembre 2013 ed assunta al protocollo con il n. 87075, il signor Ludovisi Francesco ha formulato opposizione avverso la comunicazione di rigetto di cui sopra e ha trasmesso ulteriore documentazione a supporto della reiterata richiesta

- di legittimazione fra cui uno stralcio di verbale di conciliazione innanzi alla Regione Lazio-Settore Provinciale Agricoltura di Roma, fra le parti in oggetto, conclusosi con esito negativo;
- con ricorso presso il TAR Lazio, depositato in data 22 novembre 2013 e pervenuto alla Direzione Regionale Agricoltura il 12 dicembre 2013 ed assunto al protocollo con il n. 162523 il signor Ludovisi Francesco ha chiesto l'annullamento, previa sospensiva, della Delibera di Deputazione Agraria n. 33 del 2013, di cui sopra;
 - con nota protocollo n. 37605 del 22 gennaio 2014, la competente Area regionale in materia di usi civici ha ritenuto necessario resistere nel giudizio de quo, fornendo opportuni chiarimenti all'Organo Legale di rappresentanza e difesa;
 - con Ordinanza n. 720/2014 del 14/02/2014 il TAR Lazio ha respinto l'istanza cautelare proposta dal signor Ludovisi Francesco motivata dalla mancata dimostrazione dell'occupazione *sine titulo* del terreno in questione da parte del ricorrente, riconosciuto, invece, detentore dello stesso in forza di un contratto d'affitto;
 - con successiva Ordinanza n. 3313/2014 del 18/07/2014 il TAR Lazio, a seguito di procedimento incidentale, rinviando per la trattazione di merito, ha accolto l'istanza sospensiva proposta dal signor Ludovisi Francesco motivata dalla mancata qualifica dello stesso come coltivatore diretto iscritto all'INPS come condizione per subentrare nel contratto d'affitto sottoscritto fra l'Ente e il dante causa del ricorrente;
 - con sentenza Rep. n. 6187/2015 del 29/04/2015, pervenuta alla scrivente Direzione in data 23 giugno 2015, il Tar Lazio, definitivamente pronunciandosi, ha annullato i provvedimenti amministrativi impugnati dal Ludovisi, e rimesso all'Amministrazione regionale l'obbligo di avviare il procedimento amministrativo di legittimazione, come da richiesta di parte, con verifica della sussistenza, in concreto, degli altri requisiti previsti dalla legge;
 - con nota protocollo n. 373400 del 09 luglio 2015, è stato interessato, per i dovuti accertamenti tecnico- peritali, il perito demaniale incaricato, dott. Arch. Antonio Giammarusti;

VISTA la relazione tecnica del perito demaniale incaricato pervenuta in data 27 ottobre 2015 ed assunta al protocollo con il n. 577544 eseguita a seguito di sopralluogo del 07 e 10 settembre 2015, condotto in contraddittorio con le parti dalla quale si evince la non sussistenza delle condizioni di legge per concedere la legittimazione dell'occupazione, anche in ragione della estensione dell'area;

RILEVATO che, in considerazione della documentazione acquisita in atti, anche nelle more dell'accertamento peritale, nonché delle conclusioni tecniche trasmesse, si è ritenuto di approfondire l'istruttoria con un ulteriore accertamento d'ufficio, in contraddittorio con le parti interessate, dalla quale è emerso che sui terreni oggetto dell'istanza di legittimazione non esistono interventi colturali tali da costituire miglioramenti sostanziali e permanenti;

VISTA la relazione, redatta d'ufficio dal responsabile del procedimento, all'esito del sopralluogo del 13/01/2016, in contraddittorio con le parti interessate, dalla quale è risultato che sui terreni oggetto di istanza di legittimazione non esistono interventi colturali tali da costituire miglioramenti agronomici sostanziali e permanenti, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 9 L. 1766/27 con la conseguenza della restituzione delle predette terre ex articolo 9, ult. co citato;

RISCONTRATO, che una residua porzione della particella n. 68 del foglio n. 21, ove unicamente si sono rinvenuti miglioramenti agronomici, sarebbe condotta da altro soggetto privato in forza di un contratto d'affitto sottoscritto con l'UA, con la conseguenza che per tale residua porzione non produce effetto il presente provvedimento di reintegra;

VISTA la nota protocollo n. 191567 del 13 aprile 2016 con cui la relazione tecnica di cui sopra è stata trasmessa all'Ente Agrario per gli adempimenti di pubblicazione all'Albo Pretorio dandone conto per conoscenza anche alla ditta interessata, ai sensi dell'art. 15 del RD 332/28;

PRESO ATTO della nota pervenuta in data 07 giugno 2016 ed assunta al protocollo con il n. 298438 con cui l'Agraria di Nettuno ha restituito gli atti attestanti l'avvenuta pubblicazione della relazione tecnica di cui sopra;

PRESO ATTO, altresì, che il signor Ludovisi Francesco, nelle more della pubblicazione della relazione tecnica ha proposto un ricorso gerarchico al Presidente della Regione Lazio avverso le risultanze delle medesima;

CONSIDERATO che, nei termini di legge, ex art. 6 DPR 1199/1971, non risulta assunta alcuna decisione in merito e pertanto il ricorso deve intendersi respinto a tutti gli effetti;

PRESO ATTO della Delibera n. 12 del 01/06/2016, pervenuta in pari data ed assunta al protocollo con il n. 292016 con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente ha dichiarato l'interesse diretto ed attuale dell'U.A di Nettuno alla reintegra di tali fondi, manifestando la volontà di mantenere, ai fini di un superiore interesse pubblico, la natura demaniale di tale comprensorio;

CONSIDERATO che:

- ai fini della concessione della legittimazione ex art. 9 L. 1766/27, nel contemperamento degli interessi da parte della PA che ha facoltà di adozione del provvedimento, costituisce condizione indispensabile, fra le altre, la presenza di sostanziali e permanenti miglie e sul fondo interessato (cfr. Consiglio di Stato- Sez V- n. 1379/98)
- la valutazione di pubblico interesse per la collettività rispetto alla possibilità di sistemazione degli usi civici è principio ormai consolidato da dottrina e giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato Sez VI, 11/02/1969, n. 25- Sez. IV,30/07/1974n. 553- Sez. VI, 93/83);
- tale principio è stato ulteriormente ribadito con la conseguenza che ... *“ in assenza di anche di uno solo dei requisiti di cui all'art 9 L. 1766/27, si deve procedere alla reintegra demaniale”*. (TAR Lazio Sez. Latina Sent. 513/12; 514/12; 517/12; 518/12) In quanto.... *“ a fronte di terreni di demanio civico affittati abusivamente e non migliorati, l'interesse pubblico alla reintegrazione è in re ipsa e non necessita di un particolare sforzo motivazionale, configurandosi, il provvedimento di reintegra demaniale come un atto vincolato, dovendo l'Amministrazione riappropriarsi dei fondi per una più corretta gestione degli stessi.”* (cfr TAR Lazio SEZ. I TER Roma n.9846 del 18/11/2013);

RITENUTO che, attraverso la copiosa corrispondenza, il riscontro alle istanze di accesso atti avanzate e la trasmissione della documentazione richiesta, è stato pienamente garantito il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo al signor Ludovisi Francesco, legalmente rappresentato;

RITENUTO infine, di dover procedere alla tutela del patrimonio civico gestito dall'Università Agraria di Nettuno, per le motivazioni sopra riportate, prevedendo la reintegra al patrimonio civico comunale dei terreni di demanio collettivo sopra descritti per i quali, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 9 ult. co. L. 1766/27 e art. 31 R.D. 332/28, non si ritiene debbano essere calcolati i frutti indebitamente percetti a carico del signor Ludovisi in ragione della recente scadenza del contratto d'affitto di che trattasi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa riportate, che qui si intendono integralmente trascritte, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, ultimo comma, della Legge 16/06/1927 n. 1766 e degli artt. 29 e ss. del R.D. 332/28:

- di rigettare l'istanza di legittimazione avanzata dal signor Ludovisi Francesco, nato a Nettuno il 25/07/1959, c.f.: LDVFNC59L25F8800, in data 09/07/2013 avente ad oggetto il terreno sito in agro di Nettuno e censito in Catasto al foglio n. 21, particelle nn. 67, 68, 69 e 70 di mq. 73.380.
- per effetto dell'art. 31 del R.D. 332/28, di reintegrare al patrimonio civico dell'Università Agraria di Nettuno il terreno accertato appartenere al demanio civico del medesimo Ente e distinto in Catasto al foglio n. 21, particelle nn. 67, 69 e 70 .
- di reintegrare la particella n. 68 del foglio n. 21 con esclusione della porzione residuale condotta da altro soggetto privato in forza di un contratto d'affitto sottoscritto con l'UA;

- il signor Ludovisi Francesco, come sopra identificato, dovrà restituire all'Università Agraria di Nettuno, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente atto, il terreno illegittimamente posseduto, libero da persone e cose,
- di richiedere al Comando di Polizia Municipale del Comune di Nettuno, ai sensi dell'art. 33 L. 1766/27 di prestare l'assistenza necessaria per la notifica del presente provvedimento alla ditta sopra identificata e al Presidente pro tempore dell'omonima Università Agraria. Detto Comando, eventualmente ricorrendo anche alle Forze dell'Ordine, in caso d'inottemperanza della ditta al bonario rilascio terreno, nel termine di cui sopra, dovrà eseguire la riconsegna del fondo sopra identificato procedendo all'allontanamento dell'occupatore abusivo. Dovrà redigere un apposito verbale di presa in possesso, da trasmettere al Presidente dell'Ente e alla Direzione Regionale Agricoltura, e apponendo specifici cartelli indicatori dell'appartenenza del bene al demanio civico.
- Le spese d'istruttoria e quelle del presente provvedimento e le successive, a esso inerenti, sono poste a carico del signor Ludovisi Francesco come sopra identificato.

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente atto sarà pubblicato anche sul sito www.regione.lazio.it/rl_amministrazione_trasparente

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani